



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE CIVILE - 3

14182/14

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MARIO FINOCCHIARO - Presidente -

Dott. ADELAIDE AMENDOLA - Consigliere -

Dott. ANNAMARIA AMBROSIO - Consigliere -

Dott. RAFFAELE FRASCA - Consigliere -

Dott. FRANCO DE STEFANO - Rel. Consigliere -

Oggetto

REVOCATORIA
ORDINARIA - impu-
gnazione diretta di
ordinanza ex art. 348-
ter c.p.c.

Ud. 15/04/2014 - PU

R.G.N. 15180/2013

Rep.

Don 14/182
cu + ei

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 15180-2013 proposto da:

STAGNATI ALDINA STGLDN52D53G185I, ZACCARIA
FELICE VITTORIO ZCCFVC46C20H456Q, elettivamente
domiciliati in ROMA, PIAZZA MAZZINI 27, presso lo studio
dell'avvocato FRANCESCO MAINETTI, rappresentati e difesi
dall'avvocato ANTONINO SALSONE, giusta procura alle liti a
margine del ricorso;

- ricorrenti -

contro

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SESTO S.
GIOVANNI in persona del Vice Presidente Vicario, elettivamente

3767
u

domiciliata in ROMA, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avv. ROBERTO GALVAGNO, giusta procura speciale alle liti in calce al controricorso;

- controricorrente -

avverso l'ordinanza R.G. 3818/2012 della CORTE d'APPELLO di MILANO del 21.3.2013, depositata il 22/03/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/04/2014 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCO DE STEFANO; udito per i ricorrenti l'Avvocato Francesco Mainetti (per delega avv. Antonino Salsone) che si riporta agli scritti.

Svolgimento del processo

1. – Felice Vittorio Zaccaria ed Aldina Stagnati ricorrono, affidandosi a due motivi, per la cassazione dell'ordinanza – loro comunicata il 22.3.13 e notificata addì 11.4.13 – con cui la corte di appello di Milano, ai sensi dell'art. 348-*bis* cod. proc. civ., ha dichiarato inammissibile il loro appello avverso la sentenza 29.6.12 del tribunale di Monza, di accoglimento della subordinata domanda della Banca di Credito Cooperativo di Sesto San Giovanni soc. coop., volta a far dichiarare inefficace nei suoi confronti l'atto di costituzione del fondo patrimoniale da quelli stipulato, in relazione ai crediti verso costoro, fideiussori di tale società Buonarroti. Resiste con controricorso l'intimata.

Motivi della decisione

2. – I ricorrenti si dolgono:

a) con un primo motivo, di “violazione e falsa applicazione dell'art. 348 *bis* cod. proc. civ.”: lamentando, in sostanza, la mancata analisi delle esplicite censure proposte con l'appello e quindi la carenza di motivazione del rigetto di esse; richiamando l'interpretazione data

della nuova norma processuale dalla prima giurisprudenza di merito (app. Roma, 23.1.13), circa la necessaria pienezza della cognizione – sia *in iure* che *de facto* – anche in tale sede;

b) con un secondo motivo, di violazione e falsa applicazione dell'art. 2901 co. 1, n. 1, cod. civ., dolendosi della mancata riforma delle statuizioni della sentenza di primo grado in ordine: alla discrasia temporale tra il momento di insorgenza dell'ipotetico diritto di credito ed il momento di percezione soggettiva, da parte dei coniugi Zaccaria-Stagnati, di un'eventuale ragione creditoria della BCC; alla determinazione del *dies a quo* di insorgenza della percezione soggettiva, coordinata con la necessaria tutela delle ragioni di certezza del diritto; all'insussistenza dell'intento frodatorio.

3. – Dal canto suo la controricorrente, esposta una ricostruzione particolareggiatissima degli antefatti del giudizio e dello svolgimento del processo:

- eccepisce preliminarmente l'inammissibilità del ricorso: per tardività in relazione al decorso del termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza *ex art. 348-bis* cod. proc. civ., essendo questa avvenuta il 22.3.13 e proposto il ricorso per cassazione il 7.6.13; per avere ad oggetto il provvedimento di secondo grado e non quello di primo; per involgere comunque le contestazioni avversarie inammissibili doglianze sulla ricostruzione del fatto;

- argomenta poi per l'infondatezza del primo motivo, per avere la corte territoriale comunque motivato sull'assenza di qualunque ragionevole probabilità di accoglimento dell'appello, nonché del secondo, per la correttezza delle valutazioni dei giudici del merito in ordine alla sussistenza della *scientia damni* in capo agli originari convenuti in revocatoria, correttezza suffragata da un'articolata

M

disamina sia degli elementi particolari della fattispecie che della giurisprudenza sul punto formatasi.

4. – È necessario un preliminare inquadramento sistematico dell'ordinanza prevista dall'art. 348-*ter* cod. proc. civ.

Al riguardo, con i nuovi articoli 348-*bis* e 348-*ter* cod. proc. civ. [di cui all'art. 54, co. 1, lett. a), del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. con mod. in l. 7 agosto 2012, n. 134, in S.O. n. 171 alla G.U. 11.8.12], il giudice dell'appello, che riconosca non avere l'impugnazione una ragionevole probabilità di essere accolta, la dichiara inammissibile con ordinanza. La pronuncia di tale ordinanza comporta che, entro l'ordinario termine di sessanta giorni dalla comunicazione o – se anteriore – dalla notificazione di essa (o, comunque, entro il termine previsto dall'art. 327 cod. proc. civ. e quindi entro un anno – maggiorato della sospensione feriale, se applicabile – dal suo deposito, se trattasi di giudizio intrapreso in primo grado prima del 4.7.09, o, per quelli intrapresi dopo, entro sei mesi dal deposito, maggiorati della sospensione feriale se applicabile), sia proponibile ricorso per cassazione avverso il provvedimento di primo grado; ove poi la pronuncia di inammissibilità sia fondata sulle stesse ragioni, inerenti alle questioni di fatto, poste a base della decisione impugnata, il ricorso per cassazione può essere proposto soltanto per i motivi di cui ai nn. 1), 2), 3) e 4) del primo comma dell'articolo 360.

5. – Orbene, il ricorso non è stato dispiegato avverso la sentenza di primo grado, come avrebbe consentito il richiamato art. 348-*ter* cod. proc. civ., attesa l'univoca impostazione letterale e logica a quello data dai ricorrenti: del resto, il relativo termine (siccome innovativamente ancorato alla comunicazione dell'ordinanza di secondo grado, ma appunto per il solo caso in cui fosse eccezionalmente impugnato il provvedimento di primo grado) era irrimediabilmente elasso.

Il ricorso ha infatti ad oggetto la sola ordinanza che dichiara l'inammissibilità dell'appello e la censura sotto il profilo dell'ampiezza della valutazione di ragionevole non accoglibilità di tale gravame.

5.1. Ma, affinché sia coerente con le finalità della novella, la valutazione, per quanto necessariamente completa se non altro con riferimento alle questioni più liquide, deve essere davvero sommaria e risolversi in una schematica conferma della validità delle ricostruzioni in fatto e delle decisioni in diritto operati dal primo giudice.

In ogni caso, essa non è mai definitiva, visto che sul merito delle questioni agitate dalle parti è sempre possibile impugnare ulteriormente il provvedimento di primo grado, sia pure coi termini e nelle forme previste dal nuovo art. 348-ter cod. proc. civ.: non essendo garantito dalla Carta fondamentale il doppio grado di giurisdizione nel merito e potendo allora il legislatore modularne l'estrinsecazione in ragione anche dei principi di economia processuale e di contenimento dei tempi dei processi entro termini ragionevoli.

5.2. Proprio tale carenza di definitività e la spiccata, per così dire istituzionale, sommarietà della valutazione di non ragionevole probabilità di accoglimento dell'appello impedisce che se ne possa operare, nel successivo grado di legittimità, qualsiasi riconsiderazione, soprattutto e comunque:

- se riferita all'intensità od entità della probabilità di non accoglimento, perché la rivalutazione implicherebbe *ictu oculi* un mero apprezzamento di fatto, sostituendo una valutazione di probabilità ad altra;

- se riferita alla completezza dell'esposizione delle ragioni su cui la non ragionevole accoglibilità è stata predicata, perché una motivazione concisa è per definizione non necessariamente del tutto esaustiva;



- se riferita al merito della fondatezza dell'appello, perché si risolverebbe nella necessità di riconsiderarne i motivi, ma appunto mediante la proposizione delle contestazioni del loro rigetto ad un giudice sovraordinato rispetto a quello che pur sempre li ha disattesi.

6. – Il ricorso, proposto direttamente contro l'ordinanza di secondo grado e relativamente all'ampiezza od alla correttezza delle sue motivazioni, è pertanto inammissibile.

Tuttavia, l'assoluta novità della questione, non constando ad oggi altri arresti di questa corte, rende di giustizia – ad avviso del Collegio – la compensazione delle spese del giudizio di legittimità.

7. – Nondimeno, nonostante la disposta compensazione (Cass. 14 marzo 2014, n. 5955), non può non trovare applicazione l'art. 13 comma 1-*quater* del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della l. 24 dicembre 2012, n. 228, in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione. Ai sensi di tale disposizione, il giudice dell'impugnazione è vincolato, pronunciando il provvedimento che la definisce, a dare atto – senza ulteriori valutazioni discrezionali – della sussistenza dei presupposti (rigetto integrale o inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione) per il versamento, da parte dell'impugnante soccombente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione da lui proposta, a norma del comma 1-*bis* del medesimo art. 13.


Non vi è altra scelta, pertanto ed anche nel presente caso, che dare atto della dichiarazione d'inammissibilità del ricorso, quale presupposto per il versamento, da parte dei ricorrenti principali ed ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, d.P.R. 115/02 come modif. dalla l. 228/12, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso principale.

P. Q. M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; compensa le spese del giudizio di legittimità; ai sensi dell'art. 13, co. 1-*quater*, d.P.R. 115/02, come modif. dalla l. 228/12, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti principali, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-*bis* dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta sezione civile della Corte suprema di Cassazione, addì 15 aprile 2014.

L'Estensore



Il Presidente




IL CASO.it

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi, 23 GIU. 2014



Il Funzionario Giudiziario
Cinzia DIPRIMA



Il Funzionario Giudiziario
Cinzia DIPRIMA

